

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI SETTEMBRE ●●●

**19 MERCOLEDÌ
RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di luglio (contribuenti mensili) o al 2 trimestre 2018 (contribuenti trimestrali);
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di luglio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, la sesta rata dell'Iva a saldo per il 2017 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà di versare entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (modelli REDDITI 2018), con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16-3-2018;

- i contribuenti Iva che, avendo scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dal modello REDDITI 2018, non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza. Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,3% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 3-9-2018) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Qualora si incorra in errori nella deter-

minazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 30% ridotta della metà); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (S.O. n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (S.O. n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015).

**20 GIOVEDÌ
LATTE**

Registrazione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti riconosciuti di latte vaccino crudo (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono entro oggi registrare nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) tutti i quantitativi acquistati direttamente dai produttori di latte nel mese precedente, con l'indicazione del tenore di materia grassa.

I dati inseriti possono essere rettificati entro il giorno 15 del mese successivo.

Si veda al riguardo, oltre ai numerosi articoli fino qui pubblicati tra i quali quello riportato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2015 a pag. 12, il decreto Mipaaf n. 2337 del 7-4-2015 (www.politicheagricole.it), emanato in applicazione dell'art. 151 del regolamento Ue n. 1308/2013 del 17-12-2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20-5-2015.

**25 MARTEDÌ
ENPAIA**

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;

- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite Mav bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it; si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

IVA

Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere, esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate, gli elenchi Intrastat relativi al mese di agosto.

Si ricorda che dal periodo d'imposta 2018, come già anticipato nell'articolo pubbli-

cato su *L'Informatore Agrario* n. 38/2017 a pag. 36, sono state previste delle semplificazioni degli obblighi comunicativi, come disposto con provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane, Agenzia delle entrate e Istat n. 194409/2017 del 25-9-2017 consultabile sul sito www.agenziadogane.gov.it; restano confermate, ove compatibili, le disposizioni emanate dall'Agenzia delle dogane con propria determinazione n. 22778 del 22-2-2010 con la quale sono stati approvati i nuovi modelli Intrastat e relative istruzioni, tenendo presente le novità riepilogate dalla stessa Agenzia delle dogane nella comunicazione prot. n. 18558/RU del 20-2-2018. Tra le novità si segnala, con riferimento all'acquisto di beni e/o servizi intracomunitari, l'abolizione dell'obbligo di invio dei modelli Intra trimestrali, mentre è rimasto l'obbligo di invio mensile, ma con valenza esclusivamente statistica, quando, in almeno uno dei quattro trimestri solari precedenti, l'ammontare degli acquisti sia uguale o superiore, rispettivamente, a 200.000 euro (era 50.000) per i beni e a 100.000 euro (era 50.000) per i servizi. Per quanto riguarda le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi intracomunitari, la presentazione dei rispettivi elenchi con periodicità mensile o trimestrale dipende sempre dall'aver realizzato o meno, per ogni categoria di operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi), un ammontare pari o superiore a 50.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri solari precedenti; tuttavia, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è divenuta facoltativa per i soggetti che non hanno realizzato, in alcuno dei quattro trimestri solari precedenti, un ammontare pari o superiore a 100.000 euro.

La verifica del superamento delle suddette soglie continua a essere effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni; pertanto, il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità delle altre categorie.

Se nel corso di un trimestre si superano una o più soglie, i relativi modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

29 SABATO**RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-8-2018 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-8-2018;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-8-2018 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili stipulati e decorrenti dall'1-8-2018.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo con opzione per la cedolare secca si vedano le novità introdotte con l'art. 7 quarter, comma 24, del decreto legge n. 193 del 22-10-2016 convertito con modificazione nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2-12-2016), la circolare n. 8/E del 7-4-2017 e la risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017 dell'Agenzia delle entrate.

**30 DOMENICA
REGISTRO**

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall'1-9-2018 e sono stati stipulati non prima di tale data; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dall'1-9-2018. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2018 possono essere registrati cumulativamente entro il 28-2-2019. I contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, posso-



I contratti d'affitto di fondi rustici stipulati nel 2018 possono essere registrati cumulativamente entro il prossimo 28 febbraio

no effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it; tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (S.O. n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012).

Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il modello RLI reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto; l'imposta dovuta non può, comunque, essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative e altre informazioni si rimanda alle circolari n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012, n. 47/E del 20-12-2012, n. 8/E del 7-4-2017 e alla risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017, emanate dall'Agenzia delle entrate e consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

MODELLO 730/2018

Rettifica acconto Irpef. I contribuenti, di norma lavoratori dipendenti e pensionati, che si sono avvalsi del modello 730/2018 per dichiarare i redditi relativi all'anno d'imposta 2017, rivolgendosi direttamente al proprio sostituto d'imposta ovvero tramite i Centri di assistenza fiscale (Caf) o i professionisti abilitati, possono, entro oggi, rettificare in tutto o in parte la misura della seconda o unica rata di acconto Irpef quale risulta dal prospetto di liquidazione del modello 730/2018.

La richiesta di volere versare un minore acconto Irpef (a esempio perché si sono avute, o si presume di avere, maggiori spese detraibili e/o deducibili nel corso del 2018), ovvero di non effettuarlo affatto, deve essere comunicata per iscritto al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) indicando eventualmente l'importo che si ritiene di versare.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.